

STATUTO

Art. 1

COSTITUZIONE

- 1 - E' Costituita con sede in Vaprio d'Adda, l'organizzazione di volontariato (ODV) VAPRIO VERDE di seguito detta organizzazione, ai sensi del Dlgs. 117/2017; l'indicazione ETS verrà utilizzata negli atti e nella corrispondenza una volta operativa l'iscrizione al RUNTS.
- 2 - I contenuti e la struttura dell'organizzazione sono democratici.

Art. 2

FINALITA'



L'organizzazione ha lo scopo di partecipare al miglioramento della qualità della vita, con particolare attenzione alla protezione dei diritti della persona, tramite le attività di interesse generale di cui di cui al DLS 117/2017 all'art. 5 comma 1-e: interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, comma 1-f: interventi a tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, valorizzando il più possibile per quanto in suo potere il patrimonio ambientale e culturale della zona geografica in cui opera, anche e soprattutto a scopi socio-educativi nei confronti dei cittadini in particolar modo bambini e ragazzi in età scolare e con progetti che abbiano come finalità la protezione dell'ambiente, anche con Enti Locali, sovracomunali e internazionali.

Essa ha durata illimitata e non ha fini di lucro; i proventi ed il patrimonio o le entrate comunque denominate sono utilizzati per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di

utilità sociale, è vietata in ogni caso la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominati a fondatori e soci.

Art. 3

ORGANI

Sono organi dell'organizzazione:

- l'Assemblea degli aderenti;
- il Comitato esecutivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Probi Viri
- il Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 4

ASSEMBLEA DEGLI ADERENTI

- 1 - L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'organizzazione.
- 2 - Essa è presieduta dal Presidente ed è convocata dal Presidente stesso in via ordinaria una volta all'anno per l'approvazione del bilancio ai sensi dell'art. 20 del Codice Civile ed in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.
- 3 - La convocazione può avvenire anche su motivata richiesta di almeno un decimo degli aderenti; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione; se non viene provveduto dal Presidente la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale, ai sensi dell'art. 20 del Codice Civile.
- 4 - In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà degli aderenti, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro



aderente e delibera a maggioranza dei voti. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o per delega.

5 - Ciascun aderente non può essere portatore di più di una delega.

6 - Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quello previsto dal successivo articolo 17.

7 - L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- eleggere il Presidente dell'Organizzazione che presiede il Comitato Esecutivo;
- eleggere i membri del Comitato esecutivo;
- eleggere i componenti del Collegio dei Probiviri;
- eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei conti;
- approvare il programma di attività proposto dal Comitato esecutivo;
- approvare il Bilancio preventivo;
- approvare il Bilancio consuntivo;
- approvare o respingere le richieste di modifica dello Statuto di cui all'articolo 17;
- stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico degli aderenti.

8 - L'Assemblea, inoltre, ha la facoltà di modificare l'Atto Costitutivo e lo Statuto con la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio con voto favorevole di almeno tre quarti degli associati

Art. 5

SCIoglimento o CESSAZIONE

1 - In caso di scioglimento o cessazione i beni che residuano dopo la liquidazione saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in analogo settore

secondo le indicazioni stabilite dagli aderenti o in mancanza secondo le disposizioni di cui all'art. 9 Dlgs. 117/2017

Art. 6

COMITATO ESECUTIVO

1 - Il Comitato esecutivo è eletto dall'Assemblea degli aderenti ed è composto da 5 a 7 membri.

2 - Il Comitato esecutivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.

In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

3 - Il Comitato esecutivo ha i seguenti compiti:

- fissare le norme per il funzionamento dell'organizzazione;**
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i Bilanci preventivo e Consuntivo annuali;**
- Determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;**
- eleggere il Vice Presidente;**
- nominare il Segretario;**
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti aderenti con atto motivato;**
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.**

4 - Dura in carica due anni solari e può essere rieletto. Il Comitato Esecutivo provvede alla sostituzione dei componenti decaduti o dimessi attraverso la nomina del primo tra i non eletti e degli eventuali successivi secondo l'ordine delle



preferenze ricevute e, se non è possibile, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina dei nuovi componenti. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Art. 7

PRESIDENTE

- 1 - Il presidente, che è anche Presidente dell'Assemblea degli aderenti e del Comitato esecutivo, è eletto dall'Assemblea degli associati a maggioranza di voti;
- 2 - Esso cessa dalla carica secondo le norme di cui al successivo articolo 12 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articoli 4, comma 3 e 6, comma 2.
- 3 - Il Presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Comitato esecutivo.
- 4 - In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Comitato esecutivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
- 5 - In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal vice Presidente.
- 6 - Il Presidente ha inoltre l'obbligo di cura e conservazione dei Libri Verbali presso la Sede e l'obbligo di metterli a disposizione degli associati che ne fanno richiesta.

Art. 8

SEGRETARIO

- 1 - Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:
 - Provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli aderenti;
 - Provvede al disbrigo della corrispondenza;

- E' responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Comitato esecutivo.

Art. 9

TESORIERE

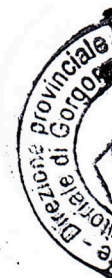
Il Tesoriere ha i seguenti compiti:

- predispone lo schema del progetto di Bilancio preventivo che sottopone al Comitato esecutivo entro il mese di ottobre, e del Bilancio consuntivo che sottopone al Comitato esecutivo entro il mese di marzo.
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'organizzazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Comitato esecutivo.

Art. 10

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

- 1 - Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea. Esso elegge nel suo seno il Presidente, che dura in carica due anni ed è rieleggibile.
- 2 - Il Collegio ha il compito di esaminare tutte le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'organizzazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi.
- 3 - esso giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure. Il lodo emesso è inappellabile.



Art. 11

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

- 1 - Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea, scelti anche tra i non associati. Esso elegge nel suo seno il Presidente che dura in carica due anni ed è rieleggibile.
- 2 - Il Collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli art. 2403 e seguenti del codice civile.
- 3 - Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo aderente fatta per iscritto e firmata.
- 4 - Il Collegio riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta firmata e distribuita a tutti gli aderenti.

Art. 12

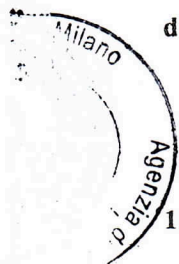
GRATUITA' DELLE CARICHE

- 1 - Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno durata di due anni e possono essere riconfermate.

Art. 13

BILANCIO

- 1 - Ogni anno devono essere redatti, a cura del Comitato esecutivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea che deciderà a maggioranza di voti.
- 2 - Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.
- 3 - Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.
- 4 - Dal bilancio consuntivo devono risultare anche le voci di entrata.



Art. 14

ADERENTI

- 1 - Sono aderenti all'organizzazione quelli che sottoscrivono il presente statuto e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda di ammissione è accolta dal Comitato esecutivo.
- 2 - Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'organizzazione. L'ammissione decorre dalla data di delibera del Comitato esecutivo.
- 3 - Gli aderenti cessano di appartenere all'organizzazione per:
 - dimissioni volontarie;
 - per non aver effettuato il versamento della quota associative per almeno due anni;
 - per morte;
 - per indegnità deliberata dal Comitato esecutivo;In quest'ultimo caso è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri il quale decide in via definitiva.
- 4 - Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito.



Art. 15

DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ADERENTI

- 1 - Gli aderenti hanno diritto di partecipare alle Assemblee, di votare direttamente o per delega, di esaminare i libri sociali previo richiesta anche verbale al Comitato Esecutivo, di svolgere il lavoro preventivamente concordato e di recedere dall'appartenenza all'organizzazione.

- 2 - Gli aderenti hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto, di pagare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato dall'Assemblea e di prestare il lavoro preventivamente concordato.

Art. 16

QUOTA SOCIALE

- 1 - La quota associativa a carico degli aderenti è fissata dall'Assemblea. Essa è annuale, non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente.
- 2 - Gli aderenti non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte all'attività dell'organizzazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

ART. 17

RISORSE ECONOMICHE

- 1 - L'organizzazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
- quote associative e contributi degli aderenti;
 - contributi dei privati;
 - contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
 - contributi di organismi internazionali;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - rimborsi derivanti da convenzioni;
 - entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
 - rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo.



- 1 - I fondi sono depositati presso l'Istituto di Credito stabilito dal Comitato esecutivo.
- 2 - Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del Tesoriere.

Art. 18

MODIFICHE ALLO STATUTO

- 1 Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno cinque aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con le modalità previste dall'art. 4 comma 8.

Art. 19

NORMA DI RINVIO

- 1 - Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

- N.B. : Il presente Statuto è esente da imposta di Registro ai sensi dell'Art. 82 Dlgs. 117/2017

Handwritten signatures and notes:

From 11.11.2017
eff. ai sensi dell'art. 82

Francesco Perri
Luca Perri
Roberto Perri
Francesco Perri
Luca Perri
Roberto Perri
Francesco Perri
Luca Perri
Roberto Perri
Francesco Perri
Luca Perri
Roberto Perri

